# COMUNE DI THIENE

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 58 / 2023 del 06/12/2023**

**OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2024. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

L'anno **duemilaventitre,** addì **sei** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, presso la sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio in seduta pubblica, mediante lettera di invito n. 44079 in data 24/11/2023, notificata a ciascun consigliere e consigliera, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Zorzan Andrea, Presidente del Consiglio, con l'assistenza di Luigi dott. Alfidi, Segretario Comunale.

| Componenti | Pr. | As. | Componenti | Pr. | As. |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELUSI GIANANTONIO | P | | GECCHELIN CARLO | P | |
| BARBIERI ILARIO | P | | KAABOURI ALAEDDINE | | Giust. |
| BENETTI MANUEL | P | | MOJENTALE FEDERICO | P | |
| BUSIN ANDREA | P | | PANOZZO NICOLETTA | P | |
| CAROLLO FILIPPO | P | | SCANAVIN GIULIA | P | |
| CHIARIELLO MIRKO | P | | SCARMATO FORTUNATO | | Giust. |
| CORRA' ALBERTO | P | | VECELLI ALBERTO | P | |
| CUNICO BARBARA | P | | ZORZAN ANDREA | P | |
| DAL BIANCO ANDREA | P | | | | |

Presenti: 15 Assenti: 2

Sono presenti i membri della Giunta Comunale: ZAMPESE EDOARDO, ZAVAGNIN NAZZARENO, SAVIO ANNA MARIA, SARTORE LUDOVICA, MAINO MARINA.

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori CHIARIELLO MIRKO, PANOZZO NICOLETTA, VECELLI ALBERTO, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2024. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

L'Assessore Zampese Edoardo illustra la proposta di deliberazione come da relazione allegata;

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la **DISCUSSIONE** alla quale intervengono la Consigliera Cunico Barbara (Benetti Sindaco – Noi per Thiene), il Sindaco Michelusi Gianantonio, l'Assessore Zavagnin Nazzareno e il Presidente del Consiglio Comunale Zorzan Andrea;

**Relazione ed interventi discussione allegati**

Conclusa la discussione il Presidente pone in **VOTAZIONE** palese, per alzata di mano, il provvedimento che ottiene voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 6 (Scanavin Giulia, Mojentale Federico, Benetti Manuel, Chiariello Mirko, Busin Andrea, Cunico Barbara) essendo i presenti e i votanti n. 15;

Analogamente il Presidente pone in **VOTAZIONE** l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 6 (Scanavin Giulia, Mojentale Federico, Benetti Manuel, Chiariello Mirko, Busin Andrea, Cunico Barbara) essendo i presenti e i votanti n. 15;

**VISTO** l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione dell'Assessore;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento,

con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

TENUTO CONTO dell'emendamento approvato in data 14/11/2023 in commissione finanze al Senato al Decreto proroghe, D.L. 132/2023, che rinvia al 2025 l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta municipale propria solo all'interno di alcune fattispecie, individuate per decreto, da inserire in un prospetto disponibile sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 07.02.2019, e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 212 del 21.05.2020, la n. 267 del 04.03.2021, la n.342 del 16.12.2021, la n.6 del 30/01/2023 con la quale si sono previste aliquote differenziate per gli "immobili nei quali siano insediati esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita", intendendosi:

1. Immobili nei quali siano insediati esercizi di vicinato, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 ovvero esercizi commerciali aventi superficie di vendita fino a 250 mq;

2. Immobili nei quali siano insediate medie strutture di vendita, come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 aventi superficie di vendita superiore a 250 mq fino a 1500 mq;

3. Immobili nei quali siano insediate medie strutture di vendita, come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq fino a 2500 mq e/o grandi strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettera f) del medesimo decreto legislativo

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUOTE | | | | tipo di immobile | Rif. Normativo L.160/19 Art. 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| base | massima | minima | detrazione | | |
| 0,50% | 0,60% | 0,00% | 200 € | abitazione principale di lusso | c.748 c.749 |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | 200 € | IACP – ERP | c.749 c.754 |
| 0,10% | 0,10% | 0,00% | | fabbricati rurali strumentali | c. 750 |
| ESENTI | ESENTI | ESENTI | | "beni merce" | c.751 |
| 0,76% | 1,06% | 0,00% | | terreni agricoli | c.752 |
| 0,86% | 1,06% | 0,76% | | Fabbricati gruppo "D" 0,76% riserva Stato | c.753 |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | | altri immobili ed aree edificabili | c.754 |

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, richiamando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2023, di riconfermare l' articolazione delle aliquote IMU per l'anno 2024, prendendo atto che i beni merce sono esenti in base a previsione normativa dall'annualità 2022;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024/2026, in approvazione in questa stessa seduta di Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Prima Commissione consiliare che ha esaminato l'argomento nella seduta del giorno 23.11.2023;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITI gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 6 essendo i presenti e i votanti n. 15, espressi nelle forme di legge:

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell' IMU, da applicare nell'anno 2024 come di seguito riportato:

| | |
|---|---|
| **ALIQUOTA ordinaria** | ***0,97 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) detrazione € 200,00** | ***0,6 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) – detrazione € 200,00 - e relative pertinenze** di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. | ***0,6 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) e relative pertinenze** di soggetti appartenenti a nuclei familiari con un componente invalido grave e/o portatore di handicap (L.104/92) la cui condizione sia certificata **detrazione € 200,00** | ***0,3 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARI** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari.** | ***0,65 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA per immobili concessi in comodato d'uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il I° grado** e da questi effettivamente utilizzati come abitazione principale, a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza, con obbligo di autocertificazione a carico del contribuente, a pena di decadenza del beneficio. | ***0,65 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA per terreni** | ***0,64 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA Cat. A10** | ***0,89 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA Cat. B** | ***0,89 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA Cat. C3** | ***0,89 PER CENTO*** |

| | |
|---|---|
| **ALIQUOTA Cat. C1 e C1** *destinati e utilizzati a piccole strutture di vendita fino a mq. 250 di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1)* | ***0,89 PER CENTO*** |
| **ALIQUOTA FABBRICATI Cat.D** (esclusi immobili cat. D5 ed esclusi immobili destinati e utilizzati a grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1) | ***0,89 PER CENTO*** |
| ***ALIQUOTA FABBRICATI Cat. C1-D*** *(esclusi D5) destinati e utilizzati a medie strutture di vendita superiori a 250 mq fino a 1500 mq di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1* | ***0,98 PER CENTO*** |
| ***ALIQUOTA FABBRICATI Cat. C1-D*** *immobili destinati e utilizzati a medie strutture di vendita superiori a 1500 mq e alle grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1* | ***1,06 PER CENTO*** |
| ***ALIQUOTA FABBRICATI Cat. D5*** | ***1,06 PER CENTO*** |
| ***ALIQUOTA per aree fabbricabili*** | ***1,06 PER CENTO*** |
| ***ALIQUOTA IMMOBILI SFITTI,*** *intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ad eccezione di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche ed il pagamento della tassa rifiuti* | ***1,06 PER CENTO*** |
| ***Per fabbricati rurali ad uso strumentale*** | ***0,04 PER CENTO*** |

3. di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

4. di dare atto che: **l'importo minimo annuo da versare per IMU 2024 è di € 5,00** come già fissato per l'ICI e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;

5. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

7. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 6 essendo i presenti e i votanti n. 15.

Letto, confermato e sottoscritto.

| PRESIDENTE DEL CONSIGLIO<br>Zorzan Andrea | SEGRETARIO COMUNALE<br>Luigi dott. Alfidi |
| --- | --- |
| (Documento firmato digitalmente<br>ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005) | (Documento firmato digitalmente<br>ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005) |